

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2516

DEL 29/05/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 125 Azione 1. Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale. Accoglimento ricorso gerarchico del Comune di Silanus.**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando del P.S.R. 2007-2013 Misura. 125 Azione 1 - "Infrastrutture rurali - Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale" ;

PREMESSO che il 28/10/2010 il Comune di Silanus ha presentato richiesta di finanziamento a valere sulla misura in oggetto;

PREMESSO che, con determinazione n. 119 del 20/01/2011 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale della misura 125 del P.S.R. Sardegna. La graduatoria è composta dagli elenchi delle seguenti domande: ammissibili finanziabili, ammissibili non finanziabili, non ricevibili, non ammissibili, non prese in carico. L'avviso

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2516

DEL 29/05/2012

dell'avvenuta approvazione della graduatoria è stato pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3 - Parte terza del 29/01/2011;

PREMESSO che nella suddetta graduatoria l'istanza del Comune di Silanus si collocava nella posizione n. 19 dell'elenco delle domande ammissibili finanziabili, con attribuzione di 54 punti complessivi;

PREMESSO che, ai sensi del paragrafo 13.6 del bando, i soggetti finanziabili dovevano presentare i progetti esecutivi e tutta la documentazione amministrativa indicata nel paragrafo 13.7 dello stesso bando 120 dalla suddetta pubblicazione, cioè entro il 29 maggio 2011. Successivamente, con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e R.A.P. n. 999/DecA/34 del 25/05/2011, il termine è stato prorogato da 120 a 150 giorni, con scadenza al 28 giugno 2011;

PREMESSO che il Comune di Silanus ha consegnato il progetto esecutivo il 29/06/2011, cioè oltre il termine prorogato con il Decreto Assessoriale n. 999/34;

PREMESSO che, con nota prot. n. 10113 del 14/09/2011, è stato comunicato all'Ente richiedente il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento con la seguente motivazione: *"la ditta ha provveduto alla presentazione del progetto esecutivo in data 29/06/2011, oltre i termini previsti dal bando"*;

PREMESSO che, con nota pervenuta il 23/09/2011, il Comune di Silanus ha presentato una memoria difensiva nella quale ha addotto che il ritardo nella presentazione del progetto esecutivo è imputabile a una causa di forza maggiore, ovvero *"al fatto che in data 28/06/2011 il funzionario incaricato veniva colto da malore con sindrome vertiginosa"*;

PREMESSO che le motivazioni rappresentate dalla Ditta non sono state considerate congrue dall'Ufficio istruttore. Pertanto, con determinazione del Direttore del

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2516

DEL 29/05/2012

Servizio Territoriale del Nuorese n. 289 del 30/01/2012, notificata il 06/02/2012, l'istanza di finanziamento del Comune di Silanus è stata rigettata. Il rigetto era motivato dalla considerazione che *“le memorie prodotte dalla ditta non superano il motivo ostativo l'accoglimento dell'istanza in quanto l'indisponibilità, causa malattia, del funzionario incaricato alla presentazione del progetto esecutivo non giustifica la mancata presentazione dello stesso. L'indisponibilità del funzionario, peraltro limitata all'ultimo giorno utile, poteva essere superata con l'incarico ad altro personale dipendente del Comune”*;

PREMESSO

che la determinazione di rigetto è stata impugnata dal Comune con ricorso gerarchico. Nell'impugnativa il Ricorrente rappresenta che secondo la giurisprudenza amministrativa mutuabile dalla materia contrattualistica in tema di rapporti con la P.A., il termine di presentazione delle offerte può essere derogato solo in caso di ritardo per impedimento imputabile a forza maggiore. Il Ricorrente adduce inoltre che il malore che ha colto il dipendente comunale incaricato della presentazione della documentazione integra l'ipotesi di evento ostativo da forza maggiore, *“la cui imprevedibilità assume un grado tale da non poter essere accollata al concorrente che si avvalga di una modalità specifica di consegna (la consegna diretta tramite incaricato) - Vedasi TAR Toscana sez. II 28 giugno 2002 nr. 1351 ma anche TAR Lazio Roma Sez. II 26/05/2006 nr. 3921; TAR Sardegna 6.12.2002 nr. 1771”*. Tuttavia, nel ricorso si argomenta anche che mutuare analogicamente la disciplina in materia di presentazione di offerte di gara appare improprio in considerazione del fatto che in relazione al bando in questione il ricorrente aveva già presentata nei termini la propria domanda di partecipazione ed, in conseguenza, inserito nella graduatoria tra le domande ammissibili al finanziamento ed, inoltre, che un ritardo di alcune ore nella consegna della documentazione non sarebbe suscettibile di ledere la par condicio tra i partecipanti;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2516

DEL 29/05/2012

- RITENUTO** che il ricorso in esame sia assimilabile alla fattispecie di cui alla sentenza del TAR Toscana in quanto il malore che ha colto il funzionario addetto alla consegna dei documenti si configura come “imprescindibilmente” inerente alla modalità di consegna scelta dal Comune e quindi sicuramente trattasi di ritardo dovuto ad impedimento scusabile dovuto a causa di forza maggiore;
- VISTO** il paragrafo 13.6 del bando, ai sensi del quale *“Il termine perentorio entro il quale l'Ente richiedente dovrà far pervenire la documentazione di cui al paragrafo 13.7 è di 120 gg. solari dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione della graduatoria sul B.U.R.A.S. (omissis). Il mancato rispetto dei termini fissati per la presentazione della suddetta documentazione comporterà l'esclusione della domanda e la conseguente perdita del finanziamento”*;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 999/DecA/34 del 25/05/2011, ai sensi del quale la scadenza prevista dal bando per la presentazione della documentazione tecnica e amministrativa è stata prorogata da 120 a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione della graduatoria sul B.U.R.A.S., fissando così il termine perentorio di consegna al 28/06/2011;
- CONSIDERATO** tuttavia che il malore ha colpito il funzionario incaricato della consegna (alle ore 15,30) è occorso presso i locali del palazzo comunale, come da certificato medico prodotto dall'Ente ricorrente. Che quindi, seppur in teoria, poteva essere agevole incaricare della consegna altro personale dipendente della stessa amministrazione comunale, non si può tuttavia prescindere dalla realtà di piccoli comuni come quello in questione in cui la disponibilità di personale è estremamente limitata nè si può prescindere dal prendere in considerazione la qualità del ricorrente, amministrazione pubblica, che non può non essere

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2516

DEL 29/05/2012

rilevante nell'ambito della buona fede e del rapporto di collaborazione tra PP.AA.;

VISTO che il paragrafo 13.3.2 del bando che, riguardo la presentazione della copia cartacea della domanda di finanziamento, espressamente prevede che il termine di consegna sia perentorio e che *“In ogni caso la struttura competente per la ricezione delle domande cartacee non ha alcuna responsabilità per il verificarsi di (...) eventuali disfunzioni o disguidi (...) comunque causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore”* non è applicabile per analogia alla presentazione della documentazione progettuale successiva alla domanda di finanziamento;

RITENUTO quindi che i principi e le disposizioni di cui al citato paragrafo 13.3.2 del bando non si applichino anche alla fase della consegna del progetto esecutivo e della documentazione correlata che costituisce una fase successiva del procedimento amministrativo, tant'è che è stato possibile derogare il termine originariamente fissato e prorogarlo con decreto assessoriale;

RITENUTO che le giustificazioni addotte dall'Ente richiedente integrino quindi, per i motivi suesposti, una ipotesi di forza maggiore giuridicamente rilevante, tale da legittimare il superamento del termine perentorio di consegna della documentazione quale fissato ai sensi del bando e del citato decreto assessoriale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso presentato dal Comune di Silanus e di provvedere agli adempimenti conseguenti;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2516

DEL 29/05/2012

ART. 2 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché la notifichi al Comune Ricorrente.

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni del Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato